

Approvato dall'assemblea generale dei soci del 28 ottobre 2017

***** Scopi e funzionamento *****

Articolo I

1. In attuazione dell'art. 5 dello statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta, fra tutti i soci persone fisiche iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, dei prestiti da questi effettuati, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.

2. Tale raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dal C.I.C.R. e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

Articolo II

Il presente regolamento è stato approvato preliminarmente dalla delibera del Cda del 13/12/2016, in conseguenza dell'entrata in vigore del provvedimento della Banca d'Italia dell'8/11/2016 e successivamente posto in definitiva approvazione all'assemblea generale dei soci del 28 ottobre 2017 ed è in vigore da tale data.

Esso, unitamente alla delibera del C.I.C.R. n. 1058 del 19/07/2005 e succ. mod., alle istruzioni della Banca d'Italia, al foglio analitico informativo ed alla comunicazione annuale del Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività di vigilanza sul prestito sociale, è messo a disposizione dei soci nei locali dove si svolge la raccolta di prestito sociale, che si trovano in Lamporecchio (PT) Via Giugnano n. 135, Vinci (FI) Via Beneventi n. 2 ed Empoli (FI) Via Livornese n. 208.

Articolo III

La cooperativa, per ogni socio prestatore, stipula apposito contratto scritto, corredato di dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che regolano il rapporto di prestito sociale e del foglio informativo analitico delle condizioni di contratto.

Successivamente emette una scheda nominativa di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio prestatore. Non è ammessa l'intestazione della scheda a più persone ed essa è assolutamente intrasferibile.

Articolo IV

I prestiti avvengono in forma libera e non possono superare nell'importo, sia relativamente a ciascun socio che nella loro entità globale, i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. Il consiglio di amministrazione può fissare, dandone comunicazione ai soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge. Attualmente il limite massimo di importo per ciascun libretto è fissato in euro 73.054,21 come previsto dalla legge e verrà successivamente adeguato come previsto dall'art. 21, comma 6, L.31 gennaio 1992, n. 59, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo V

Tra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di cinque giorni ed il socio non può stipulare un nuovo contratto di prestito sociale prima che siano trascorsi cinque giorni dall'estinzione del precedente.

Articolo VI

1. La cooperativa garantisce la massima riservatezza possibile nello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del recesso, dell'escluso o degli eredi (in quest'ultimo caso in osservanza alle norme fiscali in materia di successioni), infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.

2. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore.

Articolo VII

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, l'interessato deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l'identificazione del documento e delle circostanze della perdita.
2. La cooperativa provvederà immediatamente a bloccare il conto rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando la scheda qualora venga presentata. Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la cooperativa emetterà una nuova scheda identica in tutto alla precedente e con l'identificazione "duplicato".
3. Al momento della consegna del duplicato, il socio prestatore rilascerà alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che la scheda perduta non ha più alcun valore e che la cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione della scheda stessa. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'eventuale delegato di cui al primo comma del successivo articolo VIII c. 2.
4. Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del socio prestatore, da qualunque titolo o causa derivi, e il credito del socio stesso derivante dal prestito.
5. Tenuto conto del limite dell'entità complessiva dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia finalizzate a prevedere adeguate cautele in favore dei soci risparmiatori, il consiglio di amministrazione della cooperativa si riserva la facoltà, dandone preventiva comunicazione ai soci stessi, di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure all'uopo determinate, e che saranno parimenti comunicate.

***** Operazioni di versamento e prelievo *****

Articolo VIII

1. Le operazioni relative al prestito, che avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla cooperativa, devono essere annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla cooperativa stessa. È vietato a chiunque altro apponi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto.
2. Limitatamente alle operazioni di versamento e prelievo, il socio può delegare altra persona - anche non socia - di sua scelta, ma in nessun caso ciascun delegato potrà cumulare più di tre deleghe.
3. La delega si esprime con apposita comunicazione scritta alla cooperativa redatta su apposito modulo.
4. La delega si estingue immediatamente con la morte del socio prestatore o con revoca da inoltrare sempre per iscritto alla cooperativa.
5. Il socio prestatore o il suo delegato dovrà rilasciare quietanza per i prelievi effettuati.
6. Il rimborso totale o parziale, in qualsiasi modo effettuato, avverrà di norma a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno 24 ore per prelievi di importo inferiore a 4.000,00 euro e 96 ore per somme superiori. La somma sarà disponibile dalle ore 8.30 del primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del preavviso e per i successivi 7 giorni. Il socio può comunicare il preavviso per telefono oppure a voce al personale impiegato.
7. Le somme versate con assegni saranno comunque disponibili dopo l'accertato buon fine degli assegni medesimi.

***** Interessi ed operazioni relative *****

Articolo IX

1. Sul prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal consiglio di amministrazione della cooperativa e che in ogni caso non può essere superiore alla misura massima fissata dalla Legge. Tale tasso, oltre alle altre condizioni di cui al successivo comma 2, è reso noto mediante fogli informativi messi a disposizione nei locali di cui al primo

comma del precedente articolo ed è sottoscritto dal socio prestatore all'atto della stipula del contratto di cui all'articolo III.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre i prezzi, le spese ed ogni altra eventuale condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti.

3. In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvederà a darne immediata comunicazione ai soci a mezzo lettera prioritaria o posta elettronica, presso l'ultimo domicilio da essi reso noto. In tal caso ciascun socio ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate.

4. Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

5. Gli interessi sono calcolati al 30 giugno di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il primo luglio successivo. Se, per effetto dell'accreditamento degli interessi, l'entità del prestito di un socio supera il limite stabilito dall'art. IV o, se previsto, dall'art. VII c. 5, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con bonifico o rimessa di assegno circolare o bancario, all'ultimo domicilio reso noto.

6. Non verrà addebitata alcuna spesa di tenuta dei conti.

***** Destinazione del prestito *****

Articolo X

1. I prestiti dei soci devono essere impiegati ai fini prescritti dal precedente art. I. La nota integrativa al bilancio deve evidenziare ogni anno l'ammontare del prestito dei soci, l'entità del rapporto tra prestito ed il valore risultante dalla somma tra capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili e, nel caso tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie accessorie. Relativamente al rapporto sopra descritto, la somma tra capitale sociale e riserve da assumere per il calcolo dovrà essere quella risultante dall'ultimo bilancio. Qualora la cooperativa rediga il bilancio consolidato, ai fini del calcolo, deve essere preso a base il patrimonio di quest'ultimo.

La nota inoltre deve evidenziare l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti finanziari a medio lungo termine ed attivo immobilizzato, oltre ad un commento esaustivo dello stesso.

2. Gli amministratori inoltre evidenzieranno nella relazione di bilancio, la gestione della raccolta del prestito sociale ai fini dei criteri di conseguimento degli scopi mutualistici.

***** Controlli e trasparenza *****

Articolo XI

1. Gli amministratori e gli organi di controllo si impegnano a garantire la verifica dell'attuazione del presente regolamento ed in particolare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. I, II e IV dello stesso.

2. Al socio prestatore è fornita, al termine del contratto e comunque una volta all'anno, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo

IL PRESIDENTE
(Rosanna Matteoli)